

Prot. n. 486 / 10 / 06 / 2013

ORDINANZA INGIUNZIONE

N.04 del 16/5/2013

IL PRESIDENTE

PREMESSO che:

- il REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DALL'ISCRIZIONE A RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI, dispone all'articolo 1 che, l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni risulta essere l'Ente Parco Regionale Roccamonfina - Foce Garigliano; che il responsabile del procedimento è individuato nel direttore dell'Ente Parco e sino alla sua nomina dal responsabile amministrativo;

VERIFICATO che l'intervento è stato realizzato, senza il N.O. dell'Ente Parco, che l'intervento ricade in zona "C" del Parco Regionale di "Roccamonfina - Foce Garigliano", perimetrazione e zonizzazione individuate come da D.G.R.C. n. 1406 del 12.04.2002, pubblicate da ultimo sul BURC Serie Speciale 27 maggio 2004;

RILEVATO che dal verbale di sopralluogo effettuato dal responsabile dell'Ufficio Tecnico e dalla Polizia Municipale del Comune di Marzano Appio in data 05/04/2012, si evince che i sigg. Cherella Biagino e Cherella Antonio Agostino in qualità di proprietari del fabbricato riportato in catasto al foglio 13, particella 135 del Comune di Marzano Appio hanno realizzato un muro di recinzione con sovrastante inferriata, cancelli in ferro, pilastri in muratura, muro di recinzione rivestito con lastre di porfido, locale garage in muratura e copertura in lamiera, tettoia chiusa su tre lati adiacente il garage con copertura in lamiera in assenza di N.O. del Parco Regionale Roccamonfina Foce Garigliano;

OSSERVATO, inoltre, che alla data di adozione del presente provvedimento non sono pervenuti scritti difensivi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma I, L.R. 13/83;

ACCERTATO che, dall'esame dello stralcio planimetrico della zona, la violazione di cui all'oggetto della presente ordinanza è avvenuta in zona "C" del Parco Regionale Roccamonfina - Foce Garigliano, così come istituito con D.G.R.C. n. 1406 del 12.04.2002, in via "Annunziata" del Comune di Marzano Appio (CE);

ACCERTATO che, nel caso in esame, l'attività illecita di cui sopra è stata realizzata in completa assenza di autorizzazione da parte dell'Ente competente in materia;

PRESO ATTO della circostanza che, nel caso in oggetto, le azioni poste in essere risultano essere preordinate ad una chiara lesione della normativa vigente;

VISTE le Norme Generali di Salvaguardia dell'Ente Parco Regionale "Roccamonfina - Foce Garigliano", adottate con D.G.R.C. n.1406 del 12.04.2002, pubblicate da ultimo sul BURC Serie Speciale 27 maggio 2004, L.R.33/93 e L.R.11/96; in particolare, l'intervento è stato realizzato senza il preventivo n.o dell'Ente Parco in violazione delle norme di cui all'art. 13, 1° comma della legge 6/12/91 n. 394;

PRESO ATTO del fatto che costituisce principio fondamentale, per la disciplina delle aree naturali protette regionali, la pubblicità degli atti relativi alla istituzione, alla delimitazione ed alla regolamentazione dell'area Parco regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 22, L. 394/91, e che quindi sta alla diligenza di chi si muove all'interno del territorio di un parco regionale, documentarsi sulla normativa vigente nell'area, al fine di non commettere infrazioni e danneggiarne il rilevante patrimonio naturalistico;



parco regionale
roccamonfina
foce garigliano



Parco Regionale
Roccamonfina
Foce del Garigliano

Via Castelluccio 16
81037 Sessa Aurunca
Caserta

tel. +39 0823 935518
fax +39 0823 682947

www.parcodiroccamonfina.it
info@parcodiroccamonfina.it

Handwritten signature and initials

VISTI i vigenti regolamenti del Parco in materia di sanzioni amministrative nonché il combinato disposto tra gli artt. 22 e 24 della L. R. 33/93 e considerato che, ai sensi di tali articoli, l'illecito in questione costituisce grave violazione della normativa in materia ambientale – nel caso di specie “Legge quadro sulle aree protette” 6 dicembre 1991, n. 394, così come modificata dalla legge n. 426/98, la legge regionale n. 33/93 e le Norme Generali di Salvaguardia del Parco Regionale di Roccamonfina - Foce Garigliano, adottate con D.G.R.C. n. 1406 del 12.04.2002 – e che, comunque, non risultano precedenti infrazioni ai danni del patrimonio naturale da parte del trasgressore;



**parco regionale
roccamonfina
foce garigliano**

VALUTATI i fatti e le responsabilità ai sensi dei richiamati regolamenti;

VISTI i predetti regolamenti del Parco nonché gli artt. 22 e 24, della L.R. 33/93, ai sensi dei quali per la violazione dei medesimi si applica la sanzione amministrativa da € 800,00 ad € 1032,00 ed il ripristino dello stato dei luoghi;

VISTO l'art. 167 del D.Lgs n. 42/2004;

ORDINA E INGIUNGE



**Parco Regionale
Roccamonfina
Foce del Garigliano**

Via Castelluccio 16
81037 Sessa Aurunca
Caserta

tel. +39 0823 935518
fax +39 0823 682947

www.parcodiroccamonfina.it
info@parcodiroccamonfina.it

Ai sigg. Cherella Biagino, nato a Marzano Appio il 06/03/1969 ed ivi residente alla via Annunziata e Cherella Antonio Agostino, nato a Marzano Appio il 04/06/1960 e residente in Novara alla via Beretta 1/A di pagare per i motivi di cui in premessa che qui si intendono interamente riportati e riscritti, quale sanzione amministrativa per la violazione accertata, la somma di €900,00 (Novecento/00), più € 8,00 per spese, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della presente ordinanza con l'avvertenza che, in difetto, si procederà coattivamente per il recupero del credito azionato, ai sensi dall'art. 3 del D.M. 321/99 e dell'articolo 3, comma 1, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con legge n. 248 del 2005.

Il pagamento, così come determinato, dovrà essere effettuato mediante versamento o bonifico sul seguente codice IBAN n. IT 70 P 06230 75050 000056811965 del conto di tesoreria intestato all'Ente Parco Regionale Roccamonfina - Foce Garigliano, Via Castelluccio n. 16, Sessa Aurunca (Ce), con l'indicazione specifica della causale, avvertendo che copia di tale versamento dovrà essere trasmessa presso la sede dell'Ente Parco, entro e non oltre dieci giorni dall'avvenuta oblazione.

Si prescrive, inoltre, la rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Avverso la presente Ordinanza – Ingiunzione può essere proposto ricorso innanzi l'Autorità Giudiziaria competente, ovvero, ricorso gerarchico, entro trenta giorni dalla notifica, al Presidente della Giunta Regionale, domiciliato per la carica in Napoli, alla via S. Lucia n. 81. In ipotesi di proposizione del ricorso gerarchico, copia del ricorso dovrà essere inviata anche presso la sede del Parco di “Roccamonfina - Foce Garigliano”, quale ente che ha emesso l'impugnata ordinanza.

Il personale addetto al competente ufficio dell'Ente Parco è incaricato di provvedere agli adempimenti connessi alla notifica della presente ordinanza nelle forme di rito previste dalla normative vigente, con ritiro dell'originale ad avvenuta notifica.

In ipotesi di mancata oblazione nel termine sopra indicato, il competente ufficio dell'Ente Parco provvederà agli adempimenti di cui all'art. 3 del D.M. 321/99 e articolo 3, comma 1, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con legge n. 248 del 2005.

Sessa Aurunca (Ce), 16/5/2013

IL DIRETTORE

Responsabile amm.vo f.f.

- Enzo Di Sarro -

IL PRESIDENTE

- Avv. Giovanni Corporente